



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

OGGETTO: Torino – Unità immobiliari in Via del Carmine n. 4  
C.F. Fg. 1219, part. 70, subb. 7, 8, 9.

### AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

**VISTO** il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

**VISTE** in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

**VISTO** in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

**VISTO** il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

**PRESO ATTO** che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del giorno 11 aprile 2016 è stato attribuito all'ing. Gennaro MICCIO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

**DATO ATTO** che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.Re.Pa.Cu.;

**PREMESSO** che il Comune di Torino con nota prot. n. 742 del 12/02/2018, registrata al protocollo del Segretariato Regionale del Mibact per il Piemonte n. 972 del 13/02/2018, successivamente integrata con nota registrata al protocollo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino n. 4931 del 28/03/2018, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione ad alienare i beni immobili in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con DD.MM. 18/06/1958, 02/11/1961, 28/08/1963, 30/07/1965, 23/10/1967;

**ATTESO** che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, trasmesso al Segretariato Regionale per il Piemonte con nota prot. n. 5510 del 09/04/2018;

**ACCERTATO** che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

**RITENUTO** che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione dei beni e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

**RICHIAMATA** la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 09 in data 13/07/2018, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

#### **AUTORIZZA**

il Comune di Torino ad alienare i beni immobili in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della *Legge 6 luglio 2002, n. 137*, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. dovrà essere garantita la conservazione delle unità immobiliari mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero; i relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi della consistenza architettonica e di quant'altro necessario alla salvaguardia dell'immobile stesso, attualmente non individuabile e da verificare in fase di esame di progetto;
2. le unità immobiliari potranno mantenere le attuali destinazioni d'uso, ovvero assumerne altre compatibili, previa specifica autorizzazione, e non potranno peraltro essere sottoposte ad usi incompatibili. A tal fine qualsiasi modificazione d'uso di tali unità, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata, qualora ritenuta compatibile, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio;
3. dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione dei beni, previo accordo con la proprietà.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per motivi di legittimità e di

merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 - "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 17 LUG 2018

Il Presidente della Commissione Regionale  
per il Patrimonio Culturale del Piemonte



ing. *Gennaro Miccio*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gennaro Miccio". The signature is fluid and cursive, written over the printed name.

